

Prot. 149/2024lc

Oggetto: attuazione decreto legislativo n. 24 del 10.03.2023 (c.d. Decreto Whistleblowing).

Spettabile Azienda/Professionista,

Dal 23 aprile 2024 la nostra Cooperativa ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo in oggetto riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

In particolare, la Cooperativa ha attivato un **canale interno** di segnalazione di tali violazioni che ledono l'interesse pubblico o della Cooperativa stessa e di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo**.

Con la presente la Cooperativa fornisce le indicazioni circa i principi generali della ricordata normativa, nonché le informazioni in ordine sia il canale interno di segnalazione (con particolare riferimento alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni) che quello **esterno**.

Ciò premesso, di seguito comunichiamo:

A) Nomina soggetto esterno e suoi riferimenti

Come già comunicato, la Cooperativa ha nominato un **soggetto esterno** alla società, **autonomo e specificamente** formato, il quale fungerà sia da assistente nel processo di segnalazione (c.d. facilitatore) sia da soggetto destinatario delle segnalazioni. A tale soggetto sarà possibile, quindi, rivolgersi **anche per conoscere i casi in cui la segnalazione potrà essere eseguita**.

Il soggetto esterno nominato è l'avv. Roberto Finocchiaro del foro di Padova, il quale ha indicato i seguenti riferimenti per effettuare le **segnalazioni attraverso il canale interno**:

- segnalazione orali tramite colloquio in presenza: appuntamento presso lo studio dello stesso in Padova, Via Scrovegni n. 2/A;
- segnalazioni tramite e.mail dedicata e riservata, gestita esclusivamente dallo stesso: segnalazioniwbl@gmail.com;
- segnalazioni telefoniche, anche mediante messaggistica vocale: cell. 3488526445;
- segnalazioni scritte tramite posta ordinaria da inviare al predetto all'indirizzo di studio Padova, Via Scrovegni n. 2/A CAP 35131.

Il soggetto nominato potrà prendere in considerazione **segnalazioni anonime** solo nel caso i fatti siano circostanziati e/o documentati.

B) Oggetto delle segnalazioni

Per **violazioni** che possono essere oggetto di segnalazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa e che possono, in generale, costituire **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**.

Le **informazioni sulle violazioni** sono, invece, le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante/denunciante intrattiene un rapporto di lavoro (anche in forma autonoma), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non costituiscono violazioni rientranti nella procedura del c.d. Whistleblowing contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere personale della persona segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro.

C) Gestione delle segnalazioni

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interno, il soggetto nominato svolgerà le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, se nella segnalazione si è indicato una modalità di comunicazione;
- b) **mantiene le interlocuzioni** con la persona segnalante e potrà richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- c) darà **diligente seguito** alle segnalazioni ricevute;
- d) fornirà **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

D) Segnalazione esterna

La persona segnalante potrà effettuare una segnalazione **esterna** se, al momento della sua presentazione, ricorre **almeno una delle seguenti condizioni**:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) che ha emanato sul punto chiare linee guida consultabili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3> ove è rinvenibile anche il collegamento per effettuare la segnalazione esterna.

E) Trattamento dati personali

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni saranno effettuate dal soggetto esterno, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Un' informativa apposita verrà rilasciata dal soggetto esterno al momento della segnalazione.

Nessuno dato relativo alla segnalazione o al soggetto segnalante sarà comunicato o in altro modo trattato dalla nostra Cooperativa.

Nel caso la segnalazione abbia dato luogo ad una **contestazione disciplinare a carico del segnalato** e la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, se la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.**

F) Segnalazioni illecite

Salvo casi di particolari al momento della segnalazione, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per **i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite.

La Cooperativa resta a disposizione per ogni utile chiarimento, invitando comunque i soggetti destinatari della presente ad utilizzare **prioritariamente e preferibilmente il soggetto esterno nominato.**

Con riserva di successive modifiche/integrazioni.

Cordiali saluti.